



N. R.G. 51218/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 51218 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da:

**EDOARDO BRUNOLDI**, residente a Vigevano (PV), in qualità di rappresentante comune ex art. 2393 bis comma 4 c.c. dei soci della società AIAR Immobiliare S.p.A., Luigi Brunoldi, Rosa Maria Mannucci e Giulia Brunoldi, elettivamente domiciliato ad Arese presso lo studio dell'avv. Gianni Turco, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;

**ATTORE**

contro





**GIANCARLO BRUNOLDI, COSTANZA BRUNOLDI e CARLOTTA BRUNOLDI,**  
elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio degli avvocati Chiara Pizzorno e Claudia Menin,  
che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;  
**AIAR IMMOBILIARE S.P.A.,** in persona del legale rappresentante Giancarlo Brunoldi, con sede ad  
Ozzero (MI) via Galileo Galilei n. 10;

CONVENUTI

### CONCLUSIONI

**Nell'interesse dell'attore Edoardo Brunoldi :** Voglia il Tribunale,

In via istruttoria: disporre ex art. 210 – 213 in capo ai signori Giancarlo Brunoldi e Costanza Brunoldi  
e/o alla società AIAR Immobiliare S.p.A. ordine di esibizione delle schede contabili inerenti alla  
società citata relativamente alle voci “costi per servizi”, “oneri diversi di gestione” e “salari e stipendi”  
per gli anni 2019 e 2020, oltre al LUL relativo ai dipendenti presenti ed assunti in società.

Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atto che i convenuti Giancarlo Brunoldi,  
Costanza Brunoldi e Carlotta Brunoldi – nella loro qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e amministratori delegati (in precedenza Costanza Brunoldi Consigliera e Carlotta  
Brunoldi procuratrice) – si sono resi responsabili ex art. 2392 e 2393 bis c.c. con ciò cagionando danno  
alla società stessa. Nel contempo accertare e dichiarare che il danno prodotto dai citati amministratori  
nella misura che sarà determinata in corso di causa oltre ad € 30.000,00 a titolo di risarcimento dei  
danni anche non patrimoniali, ovvero da liquidarsi in via equitativa e per l'effetto condannare i  
convenuti al risarcimento del danno generato nelle società, oltre al pagamento a titolo di risarcimento di  
danni non patrimoniali della somma di € 30.000,00, il tutto oltre a interessi di legge e rivalutazione  
monetaria.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento, oltre IVA e CPA.





**Nell'interesse dei convenuti Giancarlo Brunoldi, Costanza Brunoldi e Carlotta Brunoldi:** Voglia il Tribunale,

- 1) in via preliminare: per i motivi in atti e in considerazione della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello Statuto della Società, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale; sempre per i motivi in atti, dichiarare la nullità *ex art.* 164, VI comma, c.p.c. dell'atto di citazione del presente giudizio;
- 2) nel merito: in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni rivolte nei confronti degli amministratori convenuti per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti; in stretto subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli Attori, per i motivi in atto determinare la quota di responsabilità di ciascun consigliere d'amministrazione convenuto (Ing. Giancarlo Brunoldi, dott.ssa Costanza Brunoldi e arch. Carlotta Brunoldi) nonché del consigliere Edoardo Brunoldi e per l'effetto condannare i suddetti singoli consiglieri di amministrazione convenuti ed il consigliere Edoardo Brunoldi a rifondere alla Società la sola quota di danno corrispondente alla percentuale di responsabilità a carico di ognuno e, in ogni caso, condannare il consigliere Edoardo Brunoldi a tenere indenne i consiglieri convenuti (Ing. Giancarlo Brunoldi, dott.ssa Costanza Brunoldi e arch. Carlotta Brunoldi) da qualsiasi somma gli stessi dovessero essere tenuti a pagare alla Società anche in via di regresso;
- 3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge e CPA, avuto riguardo anche all'art. 96, comma III, c.p.c. per i motivi in atto.

### **MOTIVAZIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.12.2021 Edoardo Brunoldi, rappresentante comune ai sensi dell'art. 2393 bis comma 4 c.c. dei soci della società AIAR Immobiliare S.p.A., Luigi Brunoldi, Rosa Maria Mannucci e Giulia Brunoldi nonché socio componente del consiglio di amministrazione ha





esercitato l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli altri membri dell'organo amministrativo, Giancarlo Brunoldi, presidente e socio di maggioranza, Costanza Brunoldi e Carlotta Brunoldi, amministratrici delegate, per far valere la loro responsabilità da *mala gestio* in ordine:

a) alla gestione autonoma della società da parte del gruppo parentale composto dai tre membri del consiglio di amministrazione convenuti, che lo avevano emarginato dalle attività gestorie assumendo decisioni senza fornire alcun riscontro alle sue richieste di informazioni e senza che vi fosse una effettiva attività di vigilanza da parte dell'organo di controllo dal momento che il presidente del Collegio Sindacale, Carlo Brunelli, era anche il commercialista della società, e operava, pertanto, in conflitto di interessi;

b) alla mancata risposta alle sue richieste di informazioni relative ai costi indicati nelle voci servizi, oneri e personale dipendente del progetto del bilancio chiuso al 31.12.2020, sensibilmente aumentati rispetto all'esercizio precedente senza alcuna giustificazione e, presumibilmente, sostenuti per impegni assunti in conflitto di interessi.

Riferiva, in particolare, che nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, erano stati appostati:

- costi per servizi pari ad € 241.623,00, presumibilmente relativi agli incarichi professionali connessi alla manutenzione degli immobili sociali affidati in via esclusiva all'architetto Carlotta Brunoldi, dai suoi parenti componenti del CdA, senza denunciare all'organo amministrativo il conflitto di interessi in violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c. e senza fornire alcuna specifica indicazione della convenienza economica del corrispettivo pattuito rispetto al valore di mercato;

- costi relativi al personale dipendente lievitati da € 37.414,00 nel 2019 a € 67.093,00 nel 2020, senza alcuna giustificazione;





- oneri diversi di gestione per € 126.784,00 privi di alcuna spiegazione o indicazione specifica di contenuto.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale subito dalla società da quantificarsi all'esito dell'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle schede contabili relative alle voci "costi per servizi", "oneri diversi di gestione" e "salari e stipendi" per gli anni 2019 e 2020 che i convenuti avevano rifiutato di consegnargli. Chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale mediante pagamento di una somma non inferiore ad € 30.000,00.

Nel costituirsi in giudizio gli amministratori convenuti Giancarlo, Costanza e Carlotta Brunoldi hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Milano, adito in violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 35 dello statuto sociale, che riserva espressamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale di tutte le controversie relative al rapporto sociale, ivi comprese le azioni promosse da e nei confronti degli amministratori.

Eccepivano, poi, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per l'indeterminatezza degli addebiti rivolti loro senza la specifica individuazione di alcuna operazione dannosa e senza alcuna quantificazione del pregiudizio economico subito dalla società.

Sostenevano che la presente controversia costituirebbe una mera azione di disturbo del socio attore interessato a cedere il proprio pacchetto azionario: prima della rottura delle trattative con loro, infatti, l'attore non aveva mai mosso alcuna contestazione specifica di *mala gestio* nelle riunioni del cda di cui era membro, né aveva partecipato alla riunione del 30.2.2020 convocata per l'approvazione del progetto di bilancio in cui si sarebbe verificato l'asserito deficit informativo.

Lamentavano quindi, nel merito, l'eccessiva genericità degli addebiti sostenendo, in particolare, che gli incarichi attribuiti all'architetto Carlotta Brunoldi, in quanto affidati a prezzo di mercato, non erano





soggetti alle limitazioni previste per le operazioni con parti correlate o compiute in conflitto di interesse.

In via riconvenzionale chiedevano, infine, che l'attore nella sua qualità di membro del cda fosse chiamato a rispondere per la sua quota di competenza del danno asseritamente cagionato alla società.

Chiedevano, pertanto, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda con condanna dell'attore, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno asseritamente subito alla società per la quota di sua competenza.

Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione nessuno si costituiva per la società convenuta AIAR Immobiliare s.p.a.

All'udienza di trattazione l'attore Edoardo Brunoldi contestava l'eccezione di incompetenza rilevando il difetto di specificità della clausola arbitrale che sarebbe, comunque, inapplicabile alla presente controversia fondata sul difetto di veridicità e chiarezza del bilancio e, pertanto, avente ad oggetto diritti indisponibili.

Il giudice istruttore, su richiesta delle parti, fissava quindi immediatamente udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

\*\*\*

Il Tribunale preliminarmente dichiara la contumacia della società convenuta AIAR Immobiliare s.p.a. che nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione non si è costituita in giudizio.

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale adito formulata dalla società convenuta in relazione alla presenza nello statuto sociale della clausola che riserva all'arbitrato rituale la cognizione





di tutte le controversie tra la società e gli amministratori aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale è fondata.

L'art. 35 dello statuto della AIAR Immobiliare S.p.A. prevede, infatti, che *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritto disponibili relativi al rapporto sociale [...] dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati, a richiesta della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano[...]. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto. Sono soggette alla disciplina del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”* (v. doc. 11 di parte convenuta).

Dal tenore letterale della clausola richiamata appare evidente la volontà delle parti di sottoporre ad arbitrato rituale anche le controversie promosse *“da e nei confronti degli amministratori”* che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tra cui non si dubita rientri anche la controversia promossa dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte di *mala gestio*, vertente indubbiamente su un diritto patrimoniale disponibile, tant'è che può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, ai sensi dell'art. 2393 comma 6 c.c. sia pure con le limitazione poste a tutela dell'iniziativa dei soci di minoranza.

Tale facoltà è, infatti, espressamente riconosciuta anche ai soci di minoranza che agiscano in legittimazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2393 bis c.c., il quale prevede espressamente, al sesto comma, che *“i soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerle”* a vantaggio della società.





Le limitazioni al potere di transazione e rinuncia all'azione di responsabilità da parte dell'assemblea dei soci sono poste ad evitare la possibile vanificazione dell'azione risarcitoria proposta dai soci di minoranza a favore della società da parte dei soci di maggioranza di cui normalmente gli amministratori sono espressione, nel preminente interesse della società alla reintegrazione del suo patrimonio compromesso dalla *mala gestio*. Si tratta, dunque, di limitazioni interne all'assemblea che non sono poste a tutela dell'interesse di terzi estranei alla compagna sociale e che non si traducono, quindi, nell'indisponibilità del diritto preclusiva del ricorso all'arbitrato.

Né può farsi discendere, come preteso dalla difesa dei convenuti, dalla tipologia degli addebiti di responsabilità formulati nei confronti degli amministratori e dallo loro eventuale attinenza con il procedimento di formazione del bilancio, l'indisponibilità di quello che resta, comunque, un diritto patrimoniale risarcitorio.

La presente controversia promossa dal socio di minoranza in legittimazione sostitutiva della società ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. ha, infatti, ad oggetto solo il diritto al risarcimento del danno asseritamente derivato alla società dal difetto di chiarezza e veridicità del bilancio dell'esercizio 2020 redatto dagli amministratori convenuti e, quindi, un diritto patrimoniale della società pienamente disponibile dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prescritta.

Dall'oggetto della causa esula completamente l'impugnazione della deliberazione di approvazione di bilancio che, essendo diretta alla declaratoria di nullità anche nell'interesse dei terzi estranei al rapporto sociale destinatari delle informazioni distorte sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società contenute nel documento contabile impugnato, non sarebbe compromettibile in arbitri.

In sintesi, la presente controversia ha semplicemente ad oggetto il diritto risarcitorio della società e non ha nulla a che vedere con il giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio





per difetto di veridicità, sottratto alla competenza arbitrale per effetto della rilevanza extrasociale degli interessi sottesi alla correttezza delle informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa desumibili dal bilancio.

La clausola compromissoria deve, quindi, essere ritenuta applicabile alla presente causa.

Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale di cui all'art. 35 dello statuto della società convenuta.

La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali che si liquidano, in € 7122,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 51218/2021 promossa da **EDOARDO BRUNOLDI**, in qualità di rappresentante comune ex art. 2393 bis comma 4 c.c. dei soci della società AIAR Immobiliare S.p.A., Luigi Brunoldi, Rosa Maria Mannucci e Giulia Brunoldi, contro **GIANCARLO BRUNOLDI, COSTANZA BRUNOLDI, CARLOTTA BRUNOLDI** e **AIAR IMMOBILIARE S.P.A.**, con atto di citazione notificato il 22.12.2021 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale ai sensi dell'art. 35 dello statuto della società convenuta;
- 2) condanna l'attrice al pagamento a favore della società convenuta delle spese processuali che liquida, in € 7122,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge





Milano, 29 giugno 2023

Il Presidente

Amina Simonetti

Il Giudice est.

Daniela Marconi

Arbitrato in Italia

